



**Prot. n. D_2025_8
del 31/12/2025**

DECRETO N. 8

Oggetto: Adozione del "Piano per la gestione integrata e circolare dei materiali provenienti dalle operazioni di dragaggio dei porti della Spezia e di Marina di Carrara - 1^a emissione" ai sensi dell'art. 9 bis commi 1-quater e ss. del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, così come integrato dall'art. 5 del decreto legge n. 153/2024, convertito in legge n. 191/2024.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

1

Visto il decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito, con modificazioni, con la legge 16 novembre 2018 n. 130 e s.m.i., recante "Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze" (cosiddetto Decreto Genova), con il quale si prevede fra l'altro, all'art. 1 comma 1, la nomina di un Commissario straordinario per la ricostruzione, e in particolare l'attuale formulazione del medesimo comma, in forza del quale è previsto che la durata dell'incarico del Commissario Straordinario possa essere prorogata o rinnovata non oltre la data del 31 agosto 2026;

Visti i DPCM 4 ottobre 2018, ad oggetto rispettivamente "Nomina del dott. Marco Bucci a Commissario straordinario per la ricostruzione ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del Decreto Legge 28 settembre 2018" e "Costituzione della struttura posta alle dirette dipendenze del Commissario Straordinario per la ricostruzione ai sensi dell'articolo 1 comma 2 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109";

Visti i DPCM 30 settembre 2019, 2 ottobre 2020, 30 settembre 2021, 15 settembre 2022 e 16 novembre 2023, con i quali l'incarico di Commissario straordinario per la ricostruzione, unitamente alla struttura posta alle sue dirette dipendenze, è stato ripetutamente prorogato fino al 15 novembre 2024 ed è proseguito in regime di *prorogatio* ai sensi del decreto legge n. 293/1994, convertito in legge n. 444/1994;



Visto il DPCM 12 dicembre 2024, con il quale l'incarico al sottoscritto Commissario straordinario unitamente alla Struttura posta alle sue dirette dipendenze è ulteriormente rinnovato a decorrere dalla data del decreto stesso e fino al 31 agosto 2026;

Dato atto che l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale (di seguito anche AdSPMLOc) in data 17/09/2021 ha presentato domanda per l'avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 152/2006, relativamente al progetto "Realizzazione della Nuova Diga Foranea Del Porto Di Genova - Ambito Bacino Di Sampierdarena (P.3062)" con note acquisite al protocollo MITE n. MATTM/100496 del 21/09/2021 e n. MATTM/101500 del 22/09/2021;

Visto il giudizio positivo di compatibilità ambientale disposto con Decreto del Ministero della Transizione Ecologica (MITE) n. 45 del 04/05/2022, che recepisce le prescrizioni del parere n. 233 del 28/03/2022 della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale (CTVIA) relativo al progetto di realizzazione della diga;

Visto il Decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Direzione Generale Valutazioni Ambientali n. 509 del 30 dicembre 2024 mediante cui è disposto che il progetto "Modifica del Progetto di Realizzazione della Nuova Diga Foranea del Porto di Genova. Ambito Bacino di Sampierdarena - P.3062", non è da assoggettare alla procedura di VIA ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. secondo le condizioni, verifiche ed ottemperanze in esso richiamate;

Vista la Determina del Direttore Generale del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Direzione Generale Valutazioni Ambientali n. 95908 del 20 maggio 2025, mediante cui il citato Ministero ha disposto che, con riferimento al progetto di "Modifica del Progetto di Realizzazione della Nuova Diga Foranea del Porto di Genova. Ambito Bacino di Sampierdarena - P.3062":

- i. *la condizione ambientale n. 5 del parere CTVA n. 176 del 20/12/2024 allegato al decreto di esclusione VIA n. 509 del 30/12/2024 è:*
- *ottemperata con riferimento al riutilizzo per il riempimento dei cassoni della Nuova Diga Foranea dei sedimenti marini oggetto di dragaggio nella porzione ovest imboccatura levante, avamporto e bacino di Sampierdarena del Porto di Genova fino alla quota -17,00 m s.l.m.m., nel rispetto di quanto richiesto dalla Regione Liguria nel parere citato in premessa;*
 - *con riferimento al riutilizzo per il riempimento dei cassoni della Nuova Diga Foranea dei materiali prodotti nell'ambito del progetto "Adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché la razionalizzazione dell'accessibilità dell'area portuale industriale di Genova Sestri Ponente - P.2879 FASE 2 – Opera C", la condizione n. 5 è recepita limitatamente a questa fase precedente l'avvio dei lavori.*



ii. ai fini del completamento dell'ottemperanza:

- con riferimento al riutilizzo per il riempimento dei cassoni della Nuova Diga Foranea dei sedimenti marini oggetto di dragaggio nella porzione ovest imboccatura levante, avamporto e bacino di Sampierdarena del Porto di Genova fino alla quota -17,00 m s.l.m.m., il Proponente è, comunque, tenuto a rispettare quanto richiesto dalla Regione Liguria;
- con riferimento al riutilizzo per il riempimento dei cassoni della Nuova Diga Foranea dei materiali prodotti nell'ambito del progetto "Adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché la razionalizzazione dell'accessibilità dell'area portuale industriale di Genova Sestri Ponente - P.2879 FASE 2 – Opera C", il Proponente è comunque tenuto a dimostrare il rispetto di quanto richiesto da Regione Liguria, ARPA Liguria e ISPRA, dandone riscontro prima dell'utilizzo previsto, con deposito della relativa documentazione al MASE e agli enti citati, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 152/2006";

Vista la nota AdSPMLO prot. n. 30868 del 16/06/2025, assunta al prot. n. 113373/MASE del 16/06/2025, con la quale ADSP ha chiesto la rettifica del provvedimento di ottemperanza, con riferimento alla quota limite di -17m per l'escavo dei sedimenti da riutilizzare;

3

Dato atto che, sulla base dei pareri positivi della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e dei soggetti coinvolti nella verifica di ottemperanza, con provvedimento MASE prot. n. 155189 del 19/08/2025, è stato rettificato il citato provvedimento, specificando che la quota di dragaggio nella porzione ovest imboccatura levante, avamporto e bacino di Sampierdarena del Porto di Genova cui fare riferimento è quella di progetto ovvero - 18,50 m s.l.m.m., ove prevista;

Visto l'ulteriore provvedimento del Direttore Generale del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Direzione Generale Valutazioni Ambientali n. 155624 del 20/8/2025, mediante cui il citato Ministero ha disposto che, con riferimento al progetto di "Modifica del Progetto di Realizzazione della Nuova Diga Foranea del Porto di Genova. Ambito Bacino di Sampierdarena - P.3062", la condizione ambientale n. 5 prevista dal parere CTVIA n. 176 del 20/12/2024, allegato al decreto di non assoggettabilità a VIA n. 509 del 30/12/2024, "è ottemperata, fermo restando che il Proponente è tenuto a recepire le indicazioni impartite dagli Enti coinvolti, notiziandone gli stessi e la scrivente Direzione";

Visto il decreto legge 17 ottobre n. 153/2024, convertito con modificazioni dalla legge 13 dicembre 2024, n. 191, che ha previsto all'art. 5 l'integrazione dell'art. 9 bis del decreto legge n. 109/2018, convertito in legge n. 130/2018 (c.d. decreto Genova) aggiungendo i commi 1-quater, 1-quinqies, 1-sexies e 1-septies; in particolare, la norma di cui all'art. 9 bis citato, così come integrata, dispone espressamente che "1-quater. Al fine di promuovere politiche di sostenibilità ed economia circolare, incentivando operazioni di recupero dei rifiuti e di riutilizzo dei materiali provenienti dalla realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, nonché di quelli provenienti dalle operazioni di dragaggio dei porti della Spezia e di



Marina di Carrara, anche al fine di ridurre il conferimento in discarica dei rifiuti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Commissario straordinario di cui all'articolo 1, ricevuto il Piano approvato dall'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale nonché il Piano approvato dall'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure orientale, acquisiti i pareri vincolanti della regione Liguria, dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) e dell'azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competenti, da rendere entro quindici giorni dalla richiesta, adotta con apposito decreto il Programma per la gestione integrata e circolare dei rifiuti e materiali che ne garantisca il miglior utilizzo, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea e nazionale in materia di gestione dei rifiuti. Le modalità e i termini per il conferimento e il riutilizzo dei materiali e dei rifiuti provenienti dalle operazioni di dragaggio dei porti della Spezia e di Marina di Carrara sono definiti mediante la sottoscrizione di uno specifico accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra l'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale e l'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure orientale. Il Programma di cui al primo periodo, previo accertamento mediante apposite indagini analitiche delle caratteristiche dei materiali e dei rifiuti, prevede l'utilizzo:

- a) dei materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi, ai sensi dell'articolo 109, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 luglio 2016, n. 173;*
- b) di inerti, materiali geologici inorganici e manufatti al solo fine di utilizzo, ove ne sia dimostrata la compatibilità e l'innocuità ambientale ai sensi dell'articolo 109, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 152 del 2006;*
- c) di sottoprodotti che soddisfano le condizioni e i criteri di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, comprensivi dei materiali geologici naturali e inorganici, idonei in termini di caratteristiche qualitative e granulometriche, derivanti da scavi in roccia oppure dall'escavo di substrati naturali appartenenti all'originale litorale o al fondale sottostante di pertinenza demaniale;*
- d) di inerti e materiali geologici inorganici che cessano di essere rifiuto a seguito di un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 184-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, oppure nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 184-quater, commi 1 e 2, del medesimo decreto.*

1-quinquies. Il Programma di cui al comma 1-quater, per ciascuno degli interventi previsti nei Piani di cui al medesimo comma 1-quater, contiene un cronoprogramma delle attività finalizzate al recupero dei rifiuti e al riutilizzo dei materiali provenienti dalla realizzazione degli interventi, con l'indicazione dei quantitativi massimi dei rifiuti recuperati e dei materiali di cui è previsto il riutilizzo, suddivisi per opera, tipologia di materiale e caratteristiche, nonché le dichiarazioni di conformità di ciascun produttore, detentore o utilizzatore dei materiali, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del Testo unico delle disposizioni legislative e



regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti il rispetto delle condizioni di cui al comma 1-quater. Le dichiarazioni di conformità di cui al primo periodo includono la tipologia e la quantità dei materiali oggetto di ogni utilizzo, le attività di gestione necessarie, il sito di origine e di destinazione e le modalità di impiego previste. Il Programma comprende altresì i risultati e le procedure di campionamento e caratterizzazione dei materiali e dei rifiuti di cui al comma 1-quater.

1-sexies. L'adozione del Programma di cui al comma 1-quater sostituisce tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione degli interventi contenuti nel medesimo Programma, ivi incluse le autorizzazioni di cui all'articolo 109 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Eventuali interventi contenuti nel Programma da assoggettare a valutazioni di compatibilità ambientale restano sottoposti alla disciplina di cui alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 1, laddove necessario, provvede all'aggiornamento del Programma con le modalità di cui ai commi 1-quater e 1-quinquies.

1-septies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”;

5

Dato atto che in data 14/8/2025 è stato sottoscritto fra le Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e Orientale l'accordo ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990 per l'attuazione di misure urgenti per la promozione di politiche di sostenibilità ed economia circolare nell'ambito della realizzazione degli interventi infrastrutturali ai sensi dell'articolo 9-bis del DL 28 settembre 2018 n.109 convertito con modificazioni dalla Legge 16 novembre 2018, n. 130 come modificato dal citato articolo 5, comma 1, del D.L. 17 ottobre 2024, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 dicembre 2024, n. 191;

Visto il proprio decreto n. 8 del 18/11/2024 con il quale è stato adottato - in conformità alle norme vigenti *ratione temporis* di cui all'art. 9 bis comma 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies e 1-septies del decreto-legge 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 2018, n. 130, così come integrato dall'art. 5 del decreto legge n. 153/2024 - il Piano per la gestione integrata e circolare dei rifiuti e materiali provenienti dalla realizzazione degli interventi relativi alla nuova diga foranea di Genova e al Tunnel subportuale di attraversamento della città di Genova, approvato con nota n. 55711 del 15/11/2024 dall'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale;

Visto il proprio decreto n. 4 del 03/7/2025 con il quale è stato adottato il primo aggiornamento del Piano per la gestione integrata e circolare dei rifiuti e materiali - approvato con nota n. 30787 del 13/6/2025 dall'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale - ai sensi dell'art. 9 bis commi 1-quater e ss. del decreto-legge 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 2018, n. 130, così come integrato dall'art. 5 del decreto legge n. 153/2024, convertito in legge n. 191/2024;



Visto il proprio decreto n. 5 del 16/9/2025 con il quale è stato adottato il secondo aggiornamento del Piano per la gestione integrata e circolare dei rifiuti e materiali - approvato con nota n. 45802 del 5/9/2025 dall'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale - ai sensi dell'art. 9 bis commi 1-quater e ss. del decreto-legge 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 2018, n. 130, così come integrato dall'art. 5 del decreto legge n. 153/2024, convertito in legge n. 191/2024;

Rilevato che Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale ha trasmesso agli Enti titolari di poteri consultivi il Decreto n. 24 del 12/12/2025 di approvazione del "Piano per la gestione integrata e circolare dei materiali provenienti dalle operazioni di dragaggio dei porti della Spezia e di Marina di Carrara – 1^a emissione" e che tale Piano - allegato al presente Decreto quale parte integrante e sostanziale - contiene le indagini analitiche sulle caratteristiche dei materiali e le dichiarazioni di conformità da parte dei produttori, detentori o utilizzatori dei materiali rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del dpr n. 445/2000, conformemente a quanto previsto dai sopramenzionati commi 1-quater e 1-quinquies, verificate ed approvate, senza riserva alcuna, dalla medesima Autorità di sistema portuale;

Considerato che in attuazione delle norme sopra evidenziate Regione Liguria, ARPAL e ASL si sono espresse con i pareri allegati al presente Decreto quali parti integranti e sostanziali:

- Regione Liguria con nota n. 621191 del 30/12/2025 ha formulato a titolo collaborativo osservazioni di cui si prende atto e ha espresso parere favorevole, *"ferma restando le seguenti prescrizioni da attuarsi prima dell'inizio delle attività e previa comunicazione a Regione Liguria, all'ARPAL e all'ASL territorialmente competenti."*

A. Relazione Modellistica sulla Dinamica Sedimentaria del Golfo della Spezia
È necessario che la modellistica sia adeguata come segue:

- **Coerenza modellistica-monitoraggio**
dovrà essere predisposta una matrice di coerenza tra plume di torbida modellato e rete di monitoraggio, comprensiva della sovrapposizione cartografica tra scenari modellati e stazioni di monitoraggio, garantendo che almeno una BFM sia collocata a valle idrodinamica del plume dominante.
- **Allineamento delle grandezze e delle soglie**
dovrà essere esplicitata, ai fini modellistici, la funzione teorica di conversione tra concentrazioni espresse in mg/L (TSS) e torbidità in NTU, dimostrando la coerenza tra gli output modellistici e le soglie operative previste dal PMA (7-10 NTU per aree sensibili e 21-30 NTU per aree non sensibili).
- **Allineamento tra scenario modellato e scenario operativo**
dovrà essere garantita la coerenza tra le durate operative assunte nella modellistica e lo scenario di cantiere effettivamente programmato; in caso di



lavorazioni fino a 12 ore/giorno, la relazione modellistica dovrà essere aggiornata includendo scenari coerenti e la valutazione degli effetti cumulativi.

B. Piano di Monitoraggio Ambientale del Golfo della Spezia

- *il Piano di Monitoraggio Ambientale dovrà essere adeguato, con specifico riferimento al parametro torbidità, prevedendo l'individuazione di almeno due perimetri di monitoraggio all'interno della diga foranea, sui quali attestare i valori di allerta e di allarme già individuati nel PMA (Piano di Monitoraggio Ambientale – Lavori Principali, rev. dicembre 2025). Conseguentemente le Boe Fisse Multisensore (BFM) dovranno essere riposizionate in modo coerente con i suddetti perimetri di monitoraggio, prevedendo:*
 - ✓ *una BFM collocata in corrispondenza del perimetro interno di monitoraggio;*
 - ✓ *una BFM collocata in corrispondenza del perimetro di monitoraggio più esterno, al fine di intercettare l'eventuale propagazione del pennacchio di torbida verso l'esterno della diga foranea.*
- *deve essere installata una terza Boa Fissa Multisensore (BFM), dotata di almeno due punti di acquisizione in continuo in corrispondenza della superficie e del fondo, per la misura almeno dei seguenti parametri: temperatura, salinità e torbidità. La BFM deve essere posizionata all'interno dell'area esterna alla diga foranea destinata alla mitilicoltura, ovvero sul relativo perimetro, e deve essere inoltre integrata con un correntometro per la misura in continuo delle correnti;*
- *prevedere l'installazione di almeno una webcam fissa ad alta risoluzione, installata a terra, finalizzata alla registrazione in continuo delle operazioni di dragaggio, almeno durante le fasi lavorative. Le immagini e le registrazioni dovranno essere archiviate e rese disponibili per la successiva consultazione da parte degli enti preposti alle attività di controllo. La webcam deve essere collocata a un'altezza adeguata tale da consentire la visualizzazione di eventuali pennacchi di torbida, in particolare in direzione della diga foranea. A titolo esemplificativo, può farsi riferimento alla webcam installata con analoga finalità presso la diga foranea di Vado Ligure. Analogamente, dovranno essere installate almeno due ulteriori webcam in corrispondenza dei due accessi alla diga foranea, al fine di garantire un controllo visivo continuo di eventuali torbide e delle attività e dei transiti associati alle lavorazioni;*
- *integrare il panel analitico relativo alla matrice sedimenti con l'inclusione dei parametri cadmio e PCB totali, espressi come sommatoria dei congeneri PCB 28, PCB 52, PCB 77, PCB 81, PCB 101, PCB 118, PCB 126, PCB 128, PCB 138, PCB 153, PCB 156, PCB 169 e PCB 180, al fine di garantire una valutazione completa e cautelativa della qualità dei sedimenti, in considerazione delle*

7



evidenze riscontrate nella stazione di controllo IT07SPES del corpo idrico marino-costiero IT07CW01101125 "Golfo della Spezia."

C. Analisi di Rischio dei cassoni della Nuova diga di Genova

- qualora, nell'ambito del caso 3, "scenario fase costruttiva" (riempimento dei cassoni con sedimenti di Classe D), si intenda operare con un numero di draghe contemporaneamente superiore a due, deve essere preventivamente rivalutato lo scenario worst case e aggiornate le relative valutazioni, posto che l'attuale limite operativo per le operazioni di riempimento dei cassoni è assunto pari a un massimo di due draghe contemporanee. Il modello deve pertanto essere aggiornato e trasmesso preventivamente agli enti competenti in tutti i casi in cui si preveda l'impiego di più di due draghe, inclusi, a titolo esemplificativo, i casi di sovrapposizione tra le operazioni di refluitamento nei cassoni dei sedimenti provenienti dalla Spezia e altre attività di dragaggio e refluitamento di sedimenti del porto di Genova, e, o, il conferimento nei cassoni di materiali diversi dai sedimenti marini.

D. Piano di Monitoraggio della Nuova diga di Genova

- prevedere che le fasi operative di conferimento dei sedimenti nei cassoni della nuova Diga di Genova siano sempre accompagnate dal sistema di monitoraggio ambientale previsto per la Diga, in grado di intercettare tempestivamente eventuali scostamenti rispetto agli scenari valutati anche nel caso di sovrapposizioni delle attività di conferimento dei materiali nei cassoni e quindi di impatti cumulativi non prevedibili ex ante;
- deve essere installata almeno una webcam anche sulla Diga di Genova che consenta come per Vado Ligure il monitoraggio in continuo delle operazioni di riempimento dei cassoni con i sedimenti provenienti dal porto della Spezia.

E. Programma dei lavori della Nuova diga di Genova

- Comunicare le sezioni della Nuova Diga e i relativi cassoni nei quali saranno conferiti i materiali di dragaggio provenienti dal primo lotto dei lavori principali del porto della Spezia.
- Fornire al Commissario Straordinario specifica tabella riassuntiva di bilancio delle materie al fine di agevolare la predisposizione del Programma complessivo da adottare;

F. Materiali destinati allo smaltimento



- *lo stoccaggio dei sedimenti destinati allo smaltimento in discarica presso la vasca di deposito preliminare potrà essere avviato ad ottenimento della necessaria autorizzazione;*
 - *dovranno essere comunicati i siti di destinazione dei materiali gestiti come rifiuti, con la possibilità di prevedere una reportistica periodica;"*
- ARPAL con nota n. 39029 del 24/12/2025 ha reso parere favorevole con le prescrizioni di seguito riportate:
1. *"il cronoprogramma del PMA dovrà essere reso coerente con quello riportato nel Piano per il riutilizzo dei materiali provenienti dalle operazioni di dragaggio nei porti di La Spezia e Marina di Carrara;*
 2. *il profilo analitico della matrice sedimento dovrà essere integrato con l'aggiunta dei parametri Cadmio e PCB totali (lo standard è riferito alla sommatoria dei seguenti congeneri: PCB 28, PCB 52, PCB 77, PCB 81, PCB 101, PCB 118, PCB 126, PCB 128, PCB 138, PCB 153, PCB156, PCB 169, PCB 180);*
 3. *il monitoraggio presso le stazioni mobili operative dovrà prevedere, per ogni campagna eseguita, il monitoraggio dell'area a sud della boa B01 (indicativamente alla latitudine della stazione CNTR_1), alla quale applicare le soglie per le aree sensibili;*
 4. *la frequenza di acquisizione per la boa B01 dovrà essere di 5 minuti o comunque quella massima consentita dalle caratteristiche tecnologiche, logistiche e operative dell'installazione; nel caso esistano limiti tecnologici essi andranno adeguatamente motivati;*
 5. *l'avaria o la non operatività della boa B01 dovrà prevedere la sospensione dei lavori o la messa in opera di un controllo ad alta frequenza tramite stazioni mobili operative.*

9

Rimane fermo che tutte le attività di refluento dei sedimenti all'interno dei cassoni della diga di Genova dovranno essere sottoposte alle procedure operative ed al monitoraggio ambientale già in essere per il riutilizzo dei sedimenti dragati dal porto di Genova."

- ASL3 con nota n. A382952 del 23/12/2025 ha formulato a titolo collaborativo suggerimenti di cui si prende atto e ha reso parere favorevole, ritenendo che non sussistano criticità.

Ritenuto necessario, ai fini della conclusione del procedimento di cui si tratta, e considerata l'urgenza per una corretta ed efficiente esecuzione dei lavori, procedere all'adozione del "Piano per la gestione integrata e circolare dei materiali provenienti dalle operazioni di dragaggio dei porti della Spezia e di Marina di Carrara - 1^a emissione", approvato con Decreto n. 24 del 12/12/2025 dall'Autorità di Sistema portuale del Mar Ligure



Orientale, riservandosi di adottare con successivi provvedimenti eventuali aggiornamenti del Piano, in conformità alla normativa speciale sopracitata.

DECRETA

richiamato integralmente quanto nelle premesse:

- 1) di adottare il "Piano per la gestione integrata e circolare dei materiali provenienti dalle operazioni di dragaggio dei porti della Spezia e di Marina di Carrara - 1^a emissione", approvato con Decreto n. 24 del 12/12/2025 dall'Autorità di Sistema portuale del Mar Ligure Orientale, allegato al presente Decreto quale parte integrante e sostanziale, congiuntamente ai pareri resi da Regione Liguria, ARPAL e ASL, ai sensi dell'art. 9 bis comma 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies e 1-septies del decreto-legge n. 109/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 130/2018, così come integrato dall'art. 5 del decreto legge n. 153/2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 191/2024;
- 2) di dare atto che l'adozione del Piano di cui al punto 1) sostituisce tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione degli interventi contenuti nel medesimo Piano, ivi incluse le autorizzazioni di cui all'articolo 109 del d.lgs. n. 152 del 2006, ai sensi dell'art. 9 bis comma 1-sexies del decreto-legge n. 109/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 130/2018, così come integrato dall'art. 5 del decreto legge n. 153/2024, convertito con modificazioni dalla Legge n. 191/2024;
- 3) di inviare il presente provvedimento all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, Regione Liguria, ASL3, ARPAL, Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e Consorzio PerGenova Breakwater, per il seguito di specifica competenza che dovranno porre in essere;
- 4) di provvedere alla pubblicazione del presente decreto nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web del Commissario straordinario, onde assicurarne massima trasparenza e conoscibilità.

Il Commissario Straordinario
dott. Marco Bucci